



D.D. n. 11 del 20.03.2019

Il Direttore

Visto il Decreto del Ministro n. 854 del 14/12/2018 con il quale, ai sensi della L. 21.12.1999 n. 508 e del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003, è stato nominato il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bari;

Premesso che:

- con Bando del 28.03.2018 l'Accademia di Belle Arti di Bari ha indetto le elezioni del Consiglio Accademico per il triennio 2018-2021;
- per la componente docente sono stati votati otto docenti di cui i sei più suffragati sono stati nominati quali componenti del Consiglio;
- in data 19.09.2018 tre componenti del Consiglio Accademico hanno presentato le dimissioni e a seguito di ciò è stata scorsa la graduatoria dei candidati non eletti, di cui soltanto la prof.ssa Angelastri ha accettato la nomina;
- la componente del Consiglio Accademico si era ridotta a soli quattro professori invece dei sei previsti dall'art. 10 dello Statuto e, pertanto, si è proceduto con bando del 26.9.2018, ad indire le elezioni suppletive;
- l'art. 2 del primo Bando (del 28.03.2018) prevedeva che tra i requisiti dei soggetti eleggibili vi dovesse essere quello di **"a) aver maturato non meno di cinque anni di servizio di ruolo nelle Accademie"**;
- il successivo bando per le elezioni suppletive del 26.09.2018, richiamando lo Statuto, ha previsto un differente requisito per l'elettorato passivo rispetto al precedente bando ed in particolare che potessero essere eletti **"docenti di ruolo dell'Istituzione con almeno cinque anni di servizio"**;
- il differente requisito di partecipazione richiesto dal primo e dal secondo bando per la candidatura in qualità di Consigliere accademico rende illegittimo l'intero iter elettorale espletato e la conseguente elezione dei Consiglieri accademici;
- peraltro, in seguito alla constatazione da parte del Direttore è risultato che, in virtù del Bando del 28.03.2018, al momento della presentazione della candidatura uno degli eletti tra i sei docenti di ruolo, prof. Bisceglie, non possedeva il requisito richiesto **dei cinque anni di servizio in ruolo**, bensì solo quattro anni e ventidue giorni;
- la prof.ssa Magda Milano ha presentato richiesta, prot.n. 320 del 07.02.2019, da cui emergono gravi illegittimità che inficiano l'intera attività del Consiglio accademico;

Ritenuto che:

- il Bando del 28.03.2018 nella parte in cui prevedeva quale requisito dei candidati all'elettorato passivo **"l'aver maturato non meno di cinque anni di servizio di ruolo nelle"**



Accademie" non è conforme allo Statuto il quale, invece, prevede per l'elettorato passivo il requisito della "**docenza di ruolo dell'Istituzione con almeno cinque anni di servizio**";

- ove tale illegittimità dovesse essere superata dai principi generali che regolano il diritto amministrativo secondo i quali il suindicato bando deve considerarsi *lex specialis* rispetto allo Statuto ed in quanto tale avere capacità derogatoria rispetto a quest'ultimo, deve ritenersi illegittimo il successivo Bando del 26.9.2018 relativo alle elezioni suppletive che sul medesimo punto ha previsto un differente requisito di partecipazione alla competizione elettorale;
- alla luce delle risultanze di verifica dei requisiti posseduti dai candidati eletti
- risulta che la presentazione della candidatura del Prof. Bisceglie era inammissibile per carenza del requisito soggettivo dei 5 anni di servizio avendo egli maturato solo quattro anni e ventidue giorni di servizio;
- pertanto, la elezione di quest'ultimo e la sua successiva nomina quale componente del Consiglio accademico è illegittima ed in quanto tale deve essere annullata;
- in seguito all'accertamento della mancanza del requisito richiesto dal Bando da parte di uno degli eletti prima della indizione delle elezioni suppletive il Consiglio accademico risulta non regolarmente formato ed ha deliberato in assenza del *quorum* strutturale;
- che la illegittimità dei bandi (quanto meno del secondo, che era un bando suppletivo e doveva pertanto rispettare i contenuti ed i requisiti previsti dal primo bando), nonché della elezione di uno dei componenti del Consiglio stesso.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'intero procedimento elettorale risulta viziato sotto numerosi profili.

Tutto ciò premesso,

decreta

- l'annullamento delle elezioni di cui ai due bandi sopra citati e lo scioglimento del Consiglio Accademico;
- per motivi di interesse pubblico di fare salvi gli effetti degli atti nelle more adottati dal Consiglio Accademico;
- di indire con separato atto le nuove elezioni del Consiglio Accademico con bando conforme allo Statuto.

Si attesta che la seguente determinazione è immediatamente esecutiva.

F.to Il Direttore

(prof. Giancarlo Chielli)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs12/02/1993 n.39

Nota: ai sensi dell'art.6c.2L.412/91, non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa